

Causa T-3/89

Atochem SA contro Commissione delle Comunità europee

« Concorrenza — Nozioni di accordo e di pratica concordata —
Responsabilità collettiva »

Conclusioni del giudice B. Vesterdorf, designato come avvocato generale, presentate il 10 luglio 1991	1179
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 24 ottobre 1991	1180

Massime della sentenza

- 1. Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Prova dell'infrazione — Onere della prova
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)*
- 2. Concorrenza — Intese — Accordi tra imprese e pratiche concordate — Nozione — Concorsi
di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)*
- 3. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione emessa ai sensi
delle norme in materia di concorrenza
(Trattato CEE, art. 190)*

1. Quando la Commissione abbia raccolto elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti tali da fondare il convincimento che il comportamento di più imprese può spiegarsi soltanto con l'esistenza di un'intesa o di una pratica concordata, tocca alle imprese interessate dimostrare che il loro comportamento è suscettibile di una spiegazione soddisfacente che escluda siffatta violazione degli obblighi loro imposti dall'art. 85, n. 1, del Trattato.
2. Danno luogo a un accordo e a una pratica concordata vietati dall'art. 85, n. 1, del Trattato, riunioni regolari di produttori durante le quali si realizzano concorsi di volontà riguardanti iniziative in materia di prezzi, provvedimenti destinati ad agevolare l'attuazione di dette iniziative nonché obiettivi in materia di volumi di vendita.
3. Benché a norma dell'art. 190 del Trattato la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento, nonché le considerazioni che l'hanno indotta ad adottarlo, non è necessario, trattandosi di una decisione emanata ai sensi delle norme in materia di concorrenza, che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto sollevati da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo.